

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 27. Marzo 1862.
dal Ministro delle Finanze*

OGGETTO

*Revoca delle leggi relative alle immunità o
pensioni ai padri di 12^{ma} prole*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

- Ufficio 1° Mattei G
» 2° Montella
» 3° Minghelli-Vaini
» 4° Mazzoni
» 5° Sanattoni
» 6° Cuzzetti
» 7° Janna
» 8° Ricci
» 9° Ugani

Relatore Ugani

Adottata nella tornata del 12. Aprile 1862.

Bellata

SESSIONE 1861

N° 215-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

MATTEI G., MONTELLA, MINGHELLI-VAINI, MAZZONI, PANATTONI, CUZZETTI, SANNA, BICHI, UGONI

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 27 marzo 1862

Revoca delle leggi e disposizioni vigenti in alcune provincie relative alle immunità o pensioni ai padri di dodicesima prole.

Tornata del 5 agosto 1862.

SIGNORI! — Il progetto di legge presentatovi dal signor ministro delle finanze nella tornata 27 marzo 1862, col quale vi domanda la *revoca delle leggi e disposizioni vigenti in alcune provincie relative alle immunità o pensioni ai padri di dodicesima prole*, fu consentito da tutti gli uffici, e lo deve approvare la vostra Commissione, che trova giustissimi gli argomenti sui quali è fondato.

Giusto infatti è il principio che la prosperità degli Stati consiste, non già nella forza numerica della popolazione, bensì nella maggior copia dei mezzi materiali e morali atti a farla prosperare, di che troviamo un riscontro in Irlanda, dove nel mezzogiorno la popolazione densissima è infelicissima, mentre nella parte settentrionale, per essere laboriosa e meglio educata, pone la prudenza a regola dei matrimoni, e trovasi comparativamente agiata.

Giusto del pari è l'altro principio, che condanna l'elemosina ufficiale; del che basti rammentarvi la prova che ne offre l'illustre De Gerando, il quale ci dice che nessuna città possiede tanti stabilimenti di carità quanti ne conta Roma, e che nessuna ha un maggior numero di poveri.

(215-A)

La vostra Commissione è pienamente convinta che, a formare degl'Italiani un popolo prospero e glorioso, sia necessario di ricorrere a mezzi diametralmente opposti a quelli adottati da chi ebbe finora interesse di tenerci neghittosi e miseri; e cioè a migliorare l'agricoltura, a rendere proficue le terre incolte che lo sono per oltre la metà, all'asciugamento delle paludi; e in una parola attivando ogni industria che, oltre produrre quanto è necessario a noi, accresca i nostri cambi cogli esteri.

Egli è per queste ragioni che la vostra Commissione vi raccomanda, o signori, l'accettazione della presente legge.

Solo che a fine di meglio ottenere lo scopo della non retroattività, cui vuol rendere omaggio lo stesso signor ministro, la Commissione vi propone una modificazione all'articolo 1, divenuta indispensabile per il lasso di tempo trascorso dal giorno della presentazione della legge; la qual modificazione renderebbe inutile l'articolo 2, e sarebbe la seguente.

UGONI, relatore.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~A partire dal giorno primo del mese di gennaio mille ot-~~
~~to cento sessantatre non verranno più concesute le immunità~~
~~I dai tributi erariali o comunali, nè le pensioni vitalizie che per~~
~~leggi e disposizioni dei cessati Governi concedonsi oggi an-~~
~~cora in alcune provincie dello Stato ai genitori di dodici~~
~~figli viventi.~~

~~Art. 2.~~

Coloro che per leggi o disposizioni tuttora vigenti si tro-
veranno già al trentuno di dicembre di quest'anno nei casi
di diritto a conseguire le immunità o pensioni quali genitori
di dodici figliuoli viventi, potranno inoltrare i loro titoli
giustificativi anche dopo il primo gennaio mille ottocento
sessantatre, onde essere ammessi al godimento dei diritti
medesimi.

~~Art. 3.~~

È abrogata qualunque legge o disposizione contraria alla
presente.

Art. 1.

A partire da un anno dopo la promulgazione della pre-
sente legge non verranno più concesute le immunità ~~ecc.~~
~~come contro.~~

~~Suppresso.~~

~~Art. 2.~~

~~identico al qui contro.~~

Approvato nella seduta del 12 agosto 1862.

Sellati

MINISTERO DELLE FINANZE

Torino add 19. Agosto 1862.

DIREZIONE GENERALE DELLE CONTRIBUTIONI DIRETTE

N.° di Fog.°

N.° di Prot.° } Gen. le 10/191
 } Dic. le 3924

Div.° 1^a - Ufficio 2^{do}

N.° di Partenza 2776

Risp.° a Nota del 14. corrente

Div.° — N.° 846.

Riportare nella Risposta la Divisione, il N.° e la Data della presente

Oggetto

Revisione delle leggi e disposizioni
interne alle immunità e
pensioni ai padri di 12 figli
viventi.

Pregiasi lo scrivente di assicurare
cotesta Presidenza di aver ricevuto
il progetto di legge adottato dalla
Camera dei Deputati nella seduta
del 14. corrente intorno alla revisione
delle leggi e disposizioni vigenti in
alcune Provincie del Regno relative
alle immunità e pensioni ai padri
di 12 figli viventi il quale stava
alligato alla Nota citata sul margine.

p Il Ministro
Cassanese

Corino
Alla Presidenza della Camera
dei Deputati

Il primo ufficio ha avanzato la legge colla sola avvertenza di trovar modo che si eviti l'effetto retroattivo per conseguenza del termine in cui viene pubblicata la legge.

Tale era però la proposta del 1^o ufficio, alla quale si unirono i commissari del N. V. e R. ufficio.

Per uniformità con uniformità con la 1^a istanza si in grande modo finì il commissario del R. ufficio, Deputato Agosti
Unghelesse

Ministero delle Finanze

Signori,

Per

In alcune provincie d'Italia, e cioè nella Toscana, nel Modenese, nel Parmigiano e negli ex Stati Pontifici, sono tuttora vigenti leggi e disposizioni speciali che accordano immunità dai tributi regi e comunali, ed anche pensioni vitalizie ai padri di numerosissima prole. Scopo di tali leggi è quello di promuovere l'aumento della popolazione incoraggiando i matrimoni e prevenendo la fecondità; ma dopo che il progresso delle scienze economiche elevò ad assioma il principio che il bene dello Stato consiste non già nella forza numerica della popolazione, ma bensì nella maggior copia dei mezzi materiali e morali atti a farla prosperare, gli incoraggiamenti governativi all'aumento della popolazione si risolvono in un errore economico, frutto di inveterati pregiudizi degli antichi sistemi. È poi un fatto consacrato dalla storia che gli esperimenti messi in opera

Nei Governi onde promuovere l'aumento della popolazione riescono sempre inutili e spesso volte nocivi; e valga fra tutte la storia di Roma, i cui legislatori dopo avere inutilmente tentato di eccitare la procreazione della prole, cercando il jus liberorum, pure inutilmente si appigliarono alle severe sanzioni delle leggi Julia e Poppaea senza poter mettere argine a quella sociale demoralizzazione che si fu segnalata nelle allusioni di Tacito, nelle rivelazioni di Plinio, nei pezzi di Giovenale.

E perciò che nelle moderne legislazioni si andarono mano mano sopprimendo le disposizioni di simil fatta, e mentre alcuni dei nostri Governi della nostra penisola abolirono già in addietro le pensioni e le immunità concesse ai padri di Codicissima prole, il Parlamento subalpino in epoca più recente rendeva esso pure omaggio al progresso delle dottrine economiche approvando la legge 25 maggio 1852 che abolì tali privilegi per gli Stati del Piemonte.

Uguale misura si propone ora il Governo per tutte le provincie del Regno; ne crede che la soppressione delle franchigie tuttora godute in qualche parte

Collo Stato cui poveri di edicissima parte
possa trovarsi ritorni nella terra di mano
mettere disposizioni intese a sollevare i
bisogni delle classi indigenti. Anche esa-
minando la questione sotto questo aspetto,
stanno a favore della soppressione le teorie,
economiche e i più illuminati pubblicisti
moderni, i quali si accorrono nel condan-
nare l'elemosina ufficiale, consideran-
dola anzi come una delle fonti dell'indi-
genza. Se occorrono imitazioni a
provare come gli indicati privilegi serva-
no a incoraggiare l'imprudenza, in
tempi nei quali è necessario ispirare
nel popolo le abitudini di risparmio,
di previdenza e di fiducia nelle proprie
forze, è distogliarlo dalla fallace per-
suasione che allo Stato incumba l'obblì-
go di correggere gli effetti della impre-
videnza privata.

Se poi a queste considerazioni l'or-
dine politico e sociale si aggiungono quel-
le che lo Stato delle nostre finanze sug-
gerisce, io non varrò fatica a persua-
dervi o signori della necessità di far
scomparere colla legislazione italiana
ogni traccia di que' viziosi principii eco-
nomici che sviano dal loro legittimo
impiego le pubbliche risorse.

Intanto o Signori mi onoro di sottoporre alle vostre deliberazioni un progetto di legge inteso ad abolire le accennate immunità e privilegi nelle provincie ove ancora esistono, non senza avvertire che ho reso omaggio al principio della non retroattività delle leggi, rispettando i diritti acquisiti dalle persone che si trovano già in possesso così privilegi accennati dalle leggi da abolirsi, e sono già in conversione di conseguirli.

Mi lusingo ora di ottenere la vostra approvazione.

N. 218.

Progetto di legge presentato alla Camera
dal Ministro delle Finanze / della /

Abolizione delle leggi e disposizioni vigenti
in alcune provincie relative alle immunità
e privilegi di persone di nobiltà feudale.

Tirata del 27. Mayo 1862.



Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia sottoposto alle Camere dal Ministro delle Finanze e che incarichiamo di svolgerne i motivi e di sostenere la Discussione.

Articolo 1°.

A partire dal giorno primo del mese di Gennaio mille ottocento settantatre non verranno più concesse le immunità dai Tributi Erariali e Comunali né le pensioni vitalizie che per legge e Disposizioni dei cessati Sovrani concedonsi oggi ancora in alcune Provincie dello Stato ai Genitori di dodici figli viventi.

Articolo 2°.

Coloro che per legge e Disposizioni tuttora vigenti si trovano già al trentuno di Dicembre di quest'anno nei casi di Diritto a conseguire le immunità e pensioni quali genitori di dodici figli viventi potranno inoltrare i loro titoli giustificativi anche dopo il 1° Gennaio 1863 onde essere ammessi al godimento dei diritti medesimi.

Articolo 3°.

È abrogata qualunque legge o disposizione contraria alla presente.

Dato a Torino 14. Marzo 1862.

Quinto Fello